Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 giugno 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1982, n. **381.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti prima dell'inizio della procedura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185, concernente estensione delle garanzie dello Stato per i debiti delle imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche se sorti precedentemente all'inizio della procedura, con la seguente modificazione:

All'articolo 1, *al secondo comma, le parole*: « possono essere garantiti » *sono sostituite dalle seguenti*: « sono garantiti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1982

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ANDREATTA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982, n. **382.**

Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1976, n. 870;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 1.480 per l'anno finanziario 1980 ed in L. 2.055 per gli anni finanziari 1981 e seguenti.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per l'anno 1980 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1981 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1982

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

GASPARI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982
Registro n. 20 *Poste, foglio n.* 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 giugno 1982.

Proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a seguito della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981-82 nelle regioni meridionali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vsta la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei territori delle regioni meridionali ed insulari si sono verificati, negli anni 1981 e 1982, prolungati ed eccezionali periodi di siccità, che hanno gravemente danneggiato le produzioni agricole, compromettendo il bilancio economico delle aziende, singole od associate;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 luglio 1956, n. 838, che detta norme per la proroga della scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche;

Ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza, alla emissione di un decreto che autorizzi gli istituti ed enti esercenti il credito agrario a prorogare, fino a 12 mesi e per una sola volta, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate anteriormente alla data del decreto medesimo, scadenti entro l'anno 1982;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una volta sola e per non più di 12 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole, singole od associate, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40% del prodotto lordo vendibile, per effetto della eccezionale siccità verificatasi negli anni 1981-82.

Possono beneficiare di detta provvidenza le aziende agricole, singole od associate, ricadenti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delimitati dalle regioni, previa dichiarazione di eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 2.

Sono ammissibili alla proroga di cui all'art. 1 del presente decreto le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio a tasso agevolato ed ordinario, poste in essere ai sensi della vigente legislazione, nazionale e regionale, in materia di credito agrario, anteriormente alla data del presente decreto, e scadenti nell'anno 1982.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere con fondi di anticipazione dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogate fino a 12 mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3170)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1982.

Modificazione al decreto ministeriale 17 maggio 1982 portante norme sull'afflusso degli autoveicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto ministeriale n. 667 in data 17 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1982, con il quale viene stabilito il divieto di afflusso nelle isole Eolie, degli autoveicoli non appartenenti ai residenti, dal 1° luglio 1982 al 31 agosto 1982;

Decreta:

La lettera *b*) dell'art. 2 è così sostituita:

b) limitatamente alle isole di Vulcano e Filicudi, gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nell'isola ovvero appartenenti a coloro che alloggiano in attrezzature ricettive poste nelle zone distanti da Vulcano porto e Filicudi porto purché possano dimostrare che trascorreranno almeno trenta giorni nelle suddette isole.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro
del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

(3137)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 giugno 1982.

Modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 1981 recante disposizioni per la determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami credito e cauzioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ed in particolare l'art. 30, quinto e sesto comma, della stessa;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1981 recante disposizioni per la determinazione della riserva premi e della riserva sinistri per le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami credito e cauzioni;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche a quanto disposto con l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale 23 maggio 1981, sia per quanto attiene alla riserva premi per il ramo credito, sia per quanto attiene alla riserva premi per il ramo cauzioni;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 1981, nelle premesse meglio precisato, è sostituito come segue:

« Nel caso che la riserva dei premi per rischi in corso venga determinata, anziché analiticamente contratto per contratto, con metodo forfettario, essa deve essere calcolata sulla base dei premi lordi, con la sola deduzione delle imposte e tasse a carico degli assicurati, e non può essere inferiore:

a) per le assicurazioni del credito commerciale, al 50 per cento dei relativi premi dell'esercizio;

b) per le assicurazioni del credito concernenti le operazioni indicate nella seguente tabella, all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle percentuali di cui alla tabella stessa relative ai premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti:

	Vendite rateali di beni mobili	Vendite rateali di beni immobili. Rateazioni scarto cartelle. Operazioni di credito ipotecario a favore di aziende industriali ed operazioni analoghe	Operazioni di credito fondiario ed edilizio	Assicurazione del titolo di proprietà
	%	%	%	%
Premi dell'esercizio	63	67	70	70
Premi del 1° esercizio precedente	49	59	65	66
Premi del 2° esercizio precedente	35	52	61	63
Premi del 3° esercizio precedente	19	45	56	59
Premi del 4° esercizio precedente	3	38	51	56
Premi del 5° esercizio precedente		31	46	52
Premi del 6° esercizio precedente		24	41	49
Premi del 7° esercizio precedente		16	37	45
Premi dell' 8° esercizio precedente		8	32	42
Premi del 9° esercizio precedente		1	27	38
Premi del 10° esercizio precedente			22	35
Premi dell'11° esercizio precedente			17	31
Premi del 12° esercizio precedente			12	28
Premi del 13° esercizio precedente			8	24
Premi del 14° esercizio precedente			3	21
Premi del 15° esercizio precedente			2	17
Premi del 16° esercizio precedente			1	14
Premi del 17° esercizio precedente			1	10
Premi del 18° esercizio precedente			1	7
Premi del 19° esercizio precedente			1	4
Premi del 20° esercizio precedente			1	1
Premi dal 21° fino al 30° esercizio precedente				1

Se per uno o più degli esercizi anteriori a quello di decorrenza dell'applicazione del presente decreto non sono disponibili i dati sulla ripartizione dei premi tra le operazioni indicate nella surriportata tabella, la ripartizione stessa si effettua per ciascuno di tali esercizi applicando la stessa distribuzione dei premi tra le predette operazioni rilevata nel primo esercizio successivo a quelli di cui sopra per il quale i dati sono disponibili;

c) per le assicurazioni cauzionali, all'importo complessivo risultante dall'applicazione delle seguenti percentuali ai relativi premi dell'esercizio e degli esercizi precedenti:

premi dell'esercizio . .	60%
premi del 1° esercizio precedente	45%
premi del 2° esercizio precedente	30%
premi del 3° esercizio precedente	15%
premi del 4° esercizio precedente	5%
premi del 5° e del 6° esercizio precedente	1%

Per le assicurazioni del credito diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, la riserva dei premi per i rischi in corso deve essere determinata applicando gli stessi criteri di calcolo indicati alla lettera *b*), in ragione della durata massima della esposizione al rischio ».

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 maggio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: MARCORA

(3136)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 giugno 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relative al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazione, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 363/81 del 20 gennaio 1981, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 43 del 14 febbraio 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la C.E.E. e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di juta;

Visto il regolamento (CEE) n. 298/82 del 26 gennaio 1982 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità n. 43 del 15 febbraio 1982, relativo alla conclusione dell'accordo tra la C.E.E. e la Repubblica dell'India sul commercio e sulla cooperazione commerciale nel settore dei prodotti di juta;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane della v.d. 57.03, di larghezza superiore a cm 310 (v.d. 57.10 cod. stat. 680) originari del Bangladesh e dell'India è effettuabile per diretta concessione delle dogane.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopra indicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 giugno 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(3123)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1982.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, la legge 21 maggio 1940, n. 657, il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, la legge 8 aprile 1954, n. 102;

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto della sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 19 maggio 1962, e successive modifiche;

Vista la deliberazione assunta in data 15 luglio 1981 dall'assemblea dei partecipanti alla predetta sezione autonoma;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 3, primo comma, dello statuto della sezione autonoma « Credito navale » dell'I.M.I., ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il capitale della sezione è di lire 20 miliardi, diviso in n. 200.000 quote di L. 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della marina mercantile
MANNINO

(2872)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1505/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1506/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1507/82 della commissione, del 14 giugno 1982, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3011/79 che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1508/82 della commissione, dell'11 giugno 1982, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV.

Regolamento (CEE) n. 1509/82 della commissione, dell'11 giugno 1982, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica.

Regolamento (CEE) n. 1510/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 1511/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1512/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1513/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1514/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1515/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 168 *del* 15 *giugno* 1982

(157/C)

Regolamento (CEE) n. 1516/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1517/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Raccomandazione n. 1518/CECA della commissione, dell'11 giugno 1982, che modifica la raccomandazione n. 1835/81/CECA della commissione, concernente gli obblighi di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

Decisione n. 1519/CECA della commissione, dell'11 giugno 1982, che modifica la decisione n. 1836/81/CECA concernente l'obbligo delle imprese di distribuzione di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate a tali imprese.

Regolamento (CEE) n. 1520/82 della commissione, del 14 giugno 1982, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica.

Regolamento (CEE) n. 1521/82 della commissione, del 14 giugno 1982, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1522/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità di taluni titoli d'importazione nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1523/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni originari d'Israele.

Regolamento (CEE) n. 1524/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1525/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1526/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1527/82 della commissione, del 15 giugno 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Rettifica alla raccomandazione n. 1835/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, agli Stati membri, concernente l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio (« Gazzetta Ufficiale » n. L 184 del 4 luglio 1981).

Rettifica alla decisione n. 1836/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, concernente l'obbligo delle imprese di distribuzione di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate a tali imprese (« Gazzetta Ufficiale » n. L 184 del 4 luglio 1981).

Pubblicati nel n. L 169 *del* 16 *giugno* 1982

(153/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Calabria

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 360, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'interno, il consigliere della Corte dei conti prof. dott. Onorato Sepe è stato nominato commissario del Governo nella regione Calabria.

(3139)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 10 giugno 1982 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Euclides Alfredo Barbosa Brito, console di Capo Verde a Roma;
Piergiorgio Gilli, console onorario di Capo Verde a Torino;
Jean Francois Branders, console del Belgio a Milano;
Inge Reidarsson Rindal, console generale di Norvegia a Genova;
Bruce Conduit, console generale di Australia a Milano;
Camille Dupas in Mazzara, console onorario di Panama a Palermo;
Marijan Banko, console di Jugoslavia a Trieste;
Marianne Craven, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;
Henri Ourmet, console generale di Francia a Milano;
Srecko Kovacic, console di Jugoslavia a Milano;
Christian Calvy, console generale di Francia a Venezia;
Alberto Juan Carlos Nougues, console di Argentina a Roma;
Antonio Martinolli Jr., console onorario del Portogallo a Trieste;
Riccardo Rota Cignarelli, console onorario del Portogallo a Bergamo;
Marco Umberto Pasini, vice console onorario di Haiti a Milano;
Alberto Badini Confalonieri, vice console onorario del Portogallo a Torino;
D. Jorge Omar Ireba, console aggiunto di Argentina a Roma;
Jorge Diego Avellaneda, console di Argentina a Napoli;
Alberto Miguel Vicente Carri, console aggiunto di Argentina a Genova;
Cesare Virgilio, vice console onorario di Thailandia a Torino;
Giovanni Francesco Maggio, console onorario del Belgio a Napoli.
Pierre Delabre, console generale di Francia a Genova.

(2996)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Beiersdorf Italia di Milano è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pianfei I.P.A. S.p.a. di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neom di Leinì (Torino), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3140)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Integrazione e rettifica di decreti ministeriali di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna.

Con i decreti ministeriali sotto indicati sono state apportate integrazioni e rettifiche ai decreti 24 febbraio 1982, n. 347 e 12 ottobre 1981, con i quali è stato dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna:

decreto ministeriale 24 maggio 1982, n. 727, regione Friuli-Venezia Giulia:

ad integrazione del decreto ministeriale n. 347 del 24 febbraio 1982, citato nelle premesse, è dichiarato il carattere di eccezionalità della grandinata dell'8 luglio 1981, verificatasi in varie località del comune di Pavia di Udine, nonché della grandinata e tromba d'aria del 16 giugno 1981 verificatasi in varie località del comune di Talmassons;

nel decreto ministeriale 24 febbraio 1982, n. 347, citato nelle premesse, all'art. 2 vengono apportate le seguenti rettifiche:

comune di Montereale Valcellina anziché Monteleale Valcellina;
comune di Tapogliano anziché Tapoiano;
comune di Mortegliano anziché Mottegliano;
comune di Pavia di Udine anziché Ravia di Udine;

decreto ministeriale 12 ottobre 1981, regione Emilia-Romagna:

ad integrazione del decreto ministeriale 12 ottobre 1981, citato nelle premesse, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle grandinate del 17 e 24 giugno 1981 deve intendersi esteso anche ai territori danneggiati ricadenti nei comuni di: Carpaneto, Gossolengo, Podenzano, Piacenza, Monticelli D'Angina, Caorso, Pontenure, Alseno, Fiorenzuola D'Arda, Travo.

(2957)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un terreno in comune di Udine

Con decreto aziendale 11 febbraio 1982, n. 4088, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda del terreno di mq 401,55 sito al km 127 + 000 della statale « Pontebbana » nel territorio della città di Udine e identificato al foglio n. 31, mappale 1052, partita 8033 dei registri catastali del comune di Udine.

(3092)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 22 giugno 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1386,800	1386,800	1386,85	1386,800	1386,75	1386,75	1386,700	1386,800	1386,800	1386,70
Dollaro canadese	1068,800	1068,800	1070 —	1068,800	1070 —	1068,80	1069,100	1068,800	1068,800	1068,80
Marco germanico	563,490	563,490	563,40	563,490	563 —	563,50	563,190	563,490	563,490	563,50
Fiorino olandese	511,680	511,680	511,50	511,680	511,25	511,70	511,760	511,680	511,680	511,70
Franco belga	29,440	29,440	29,43	29,440	29,40	29,45	29,434	29,440	29,440	29,45
Franco francese	202,850	202,850	202,72	202,850	202,75	202,80	202,950	202,850	202,850	202,85
Lira sterlina	2411,200	2411,200	2412 —	2411,200	2410 —	2411,15	2410,500	2411,200	2411,200	2411,20
Lira irlandese	1938,750	1938,750	1937 —	1938,750	1936 —	—	1936 —	1938,750	1938,750	—
Corona danese	163,090	163,090	162,90	163,090	162,80	163,10	163,100	163,090	163,090	163,10
Corona norvegese	221,250	221,250	221,25	221,250	221 —	221,20	222,350	221,250	221,250	221,25
Corona svedese	227,090	227,090	227 —	227,090	227 —	227,10	227,100	227,090	227,090	227,10
Franco svizzero	659,670	659,670	659,50	659,670	659,85	659,65	660,060	659,670	659,670	659,65
Scellino austriaco	79,840	79,840	79,85	79,840	79,80	79,85	79,815	79,840	79,840	79,85
Escudo portoghese	16,600	16,600	16,60	16,600	16,50	16,50	16,440	16,600	16,600	16,60
Peseta spagnola	12,495	12,495	12,52	12,495	12,45	12,50	12,490	12,495	12,495	12,49
Yen giapponese	5,439	5,439	5,44	5,439	5,40	5,42	5,445	5,439	5,439	5,43
E.C.U.	1330,200	1330,200	—	1330,200	—	—	1330,200	1330,200	1330,200	—

Media dei titoli del 22 giugno 1982

Rendita 5% 1935	43,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,525
» 5,50% » » 1968-83	94,050
» 5,50% » » 1969-84	86,175
» 6% » » 1970-85	82,525
» 6% » » 1971-86	77,100
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,700
» 9% » » 1976-91	71,900
» 10% » » 1977-92	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	67,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,800
» » » Ind. 1- 7-1979/82	99,875
» » » » 1- 7-1980/82	99,875
» » » » 1- 8-1980/82	99,925
» » » » 1-10-1979/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,825
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,875
» » » » 1- 9-1981/83	99,400
» » » » 1-10-1981/83	99,750
» » » » 1-11-1981/83	99,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	99,750
» » » » 1- 6-1981/84	99,100
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,825
» » » 18% 1- 7-1983	99,825
» » » 12% 1-10-1983	90,525
» » » 12% 1- 1-1984	88,725
» » » 12% 1- 4-1984	87,200
» » » 12% 1-10-1984	85,450
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1982

Dollaro USA	1386,750
Dollaro canadese	1068,950
Marco germanico	563,340
Fiorino olandese	511,720
Franco belga	29,437
Franco francese	202,900
Lira sterlina	2410,850
Lira irlandese	1937,375
Corona danese	163,095
Corona norvegese	221,800
Corona svedese	227,095
Franco svizzero	659,865
Scellino austriaco	79,827
Escudo portoghese	16,520
Peseta spagnola	12,492
Yen giapponese	5,442
E.C.U.	1330,200

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica da destinare agli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 24 luglio 1981, n. 00/31770, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 82, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a undici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio riservato a periti industriali per la meccanica o per la elettrotecnica da destinare agli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1978, n. 00/43238, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1979.

(3153)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a dieci posti di computista nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Emilia-Romagna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 20 marzo 1981, n. 00/44062, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 193, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di computista nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1979, numero 00/34800, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

(3154)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 23 dicembre 1981, n. 00/33581, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1982, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 165, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici opifici, e stabilimenti situati nelle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35204, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 188 del 10 luglio 1980.

(3155)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 4 settembre 1981, n. 00/32305, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 43, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Emilia-Romagna e Marche, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35205, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 188 del 10 luglio 1980.

(3156)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 8 ottobre 1981, n. 00/31146, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 144, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Toscana e Umbria indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35206 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 188 del 10 luglio 1980.

(3157)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglie.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 9 ottobre 1981, n. 00/31286, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1981, registro n. 2, Monopoli, foglio n. 83, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Puglie, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35208 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 188 del 10 luglio 1980.

(3158)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Calabria e Sicilia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 3 settembre 1981, n. 00/32233, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 42, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Calabria e Sicilia, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35209, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 198 del 10 luglio 1980.

(3159)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 2 settembre 1981, n. 00/31124, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 41, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35210 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 188 del 10 luglio 1980.

(3160)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a venticinque posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio riservato agli operai di ruolo in servizio nell'Amministrazione stessa da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1981, n. 00/32353, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 80, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a venticinque posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio riservato agli operai di ruolo in servizio nell'Amministrazione stessa da almeno cinque anni alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1979, n. 00/31842, pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato n. 6, IX del mese di giugno 1979, pubblicato il 12 dicembre 1979.

(3161)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 31 maggio 1982 è pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1981, n. 00/32254, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1981, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 81, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1979, n. 00/31841, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 341 del 15 dicembre 1979.

(3162)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ottanta posti di medico nel ruolo della carriera direttiva dei medici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, supplemento straordinario al n. 5, maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 agosto 1981, concernente l'approvazione della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso pubblico, per esami, a ottanta posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 20 febbraio 1980.

(3046)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 173 del 25 giugno 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale provinciale «Luigi Sacco», in Milano: Riapertura del termine del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 1-23, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario e tecnico.

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 72, in Tortona: Concorso pubblico a posti di tecnico di radiologia medica.

Ospedale generale provinciale «Garibaldi», in Catania: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di terapista della riabilitazione.

Ente ospedaliero «Maria delle Grazie», in Cerreto Sannita: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di personale sanitario ausiliario e a posti di personale amministrativo.

Unità socio-sanitaria locale n. 58, in Cernusco sul Naviglio: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico biologo e ad un posto di puericultrice.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1982, n. 18.

Deleghe agli enti locali in materia di artigianato. Norme per il funzionamento degli organi di tutela, di promozione e di autogoverno dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 6 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

Art. 1.

La Regione opera per la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato attraverso il metodo della programmazione e per progetti tesi ad affrontare complessivamente i problemi del settore.

Promuove la partecipazione ai diversi livelli delle forze sociali ed in particolare delle organizzazioni artigiane.

La Regione delega alle province l'esercizio delle seguenti funzioni in materia di artigianato:

a) il coordinamento e promozione sul piano provinciale e secondo le linee della programmazione di cui al primo comma, di tutte le attività concernenti l'artigianato, tenuto conto delle proposte della commissione provinciale per l'artigianato;

b) la concessione degli incentivi e delle agevolazioni, sia in conto capitale che in conto interessi a favore delle imprese artigiane, singole o associate, disposti dalla Regione, secondo le procedure previste dalle leggi regionali, con la sola eccezione di quegli interventi che le leggi stesse abbiano delegato ai comuni ovvero espressamente riservato alla competenza della giunta regionale.

Le province, per la concessione degli incentivi e delle agevolazioni suddetti, sentono il parere delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei comuni interessati.

Gli incentivi dovranno in ogni caso essere erogati dalla provincia privilegiando le zone territoriali di riequilibrio ed i settori che saranno indicati dalla Regione;

c) la vigilanza di competenza regionale prevista dalle leggi vigenti che non sia espressamente riservata alla commissione regionale per l'artigianto ivi compresa la nomina del commissario nei casi previsti dagli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e la vigilanza sulla corretta utilizzazione dei fondi erogati a beneficio delle imprese artigiane. Resta fermo il potere della Regione, di cui al citato art. 15, di ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Art. 2.

Nel territorio del circondario di Rimini le funzioni delegate alle province sono esercitate dal circondario di Rimini.

Nello stesso territorio è istituita la commissione circondariale per l'artigianato, con le stesse funzioni e la stessa composizione della commissione di cui all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Ad essa si applicano le norme contenute nella presente legge.

La costituzione della suddetta commissione avviene, all'atto del rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato, con le modalità e le procedure che la stessa legge dispone per queste ultime.

Le commissioni provinciali e quella circondariale per l'artigianato sono costituite con provvedimento del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

I servizi relativi alle funzioni delegate alle province e al circondario di Rimini sono svolte da personale a carico della Regione, secondo il fabbisogno determinato dagli enti delegati d'intesa con la giunta regionale.

Art. 4.

Spettano ai comuni:

a) l'esercizio delle deleghe espressamente previste dalle legge regionali in materia d'artigianato ai sensi dell'art. 1, punto *b*);

b) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

c) gli atti di istruzione e la rilevazione per la revisione dell'albo delle imprese artigiane, secondo quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202;

d) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale;

e) la stipula delle convenzioni con altri soggetti che intendono apprestare e gestire le aree di cui al punto *d*);

f) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

Art. 5.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, gli enti delegati sono tenuti ad osservare in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto.

Gli enti delegati esercitano le funzioni delegate nel rispetto delle direttive vincolanti emanate dal consiglio regionale nel corso del rapporto di delega. Tali direttive saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Rimane ferma la facoltà per la giunta regionale di emanare direttive non vincolanti per gli enti delegati.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale la giunta medesima provvede direttamente al compimento del singolo atto.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge nei confronti di tutti i soggetti delegati. La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 6.

La giunta regionale, sulla base di quanto previsto al precedente art. 1, entro il 30 novembre di ciascun anno ripartisce tra gli enti delegati i fondi disponibili per l'anno finanziario successivo e ne dà tempestiva comunicazione agli stessi.

Qualora la delega riguardi interventi di sviluppo autorizzati da leggi pluriennali il riparto potrà riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

La giunta regionale, sulla base delle relazioni consuntive presentate dagli enti delegati entro il 30 settembre ed il 31 marzo di ciascun anno, può procedere con le modalità di cui sopra ad una nuova ripartizione delle disponibilità inutilizzate o residue.

Per le funzioni delegate che comportano erogazioni in capitale i fondi sono trasferiti dal bilancio regionale a quello degli enti delegati, fatto il mantenimento della loro destinazione originaria e l'acquisizione di una collocazione specifica di bilancio, atta a facilitarne la individuazione secondo quanto stabilito dall'art. 30, quarto e quinto comma della legge regionale 6

luglio 1977, n. 31. La giunta regionale stabilirà in sede di riparto i modi ed i tempi della materiale erogazione dei fondi assegnati.

Per le funzioni delegate che comportano la erogazione di fondi in annualità costanti per il concorso nell'ammortamento di prestiti, i fondi permangono nel bilancio e nella cassa della Regione. Sulla base delle deliberazioni di riparto dei relativi limiti d'impegno gli enti delegati assumono gli atti di concessione dei contributi in conto interessi disponendo la imputazione a carico del corrispondente capitolo di bilancio della Regione.

Sulla base di tali atti e della documentazione probatoria della stipulazione dei mutui agevolati, gli uffici regionali competenti provvedono alla emissione dei ruoli di spesa fissa ed alla erogazione dei fondi ai diretti destinatari.

Art. 7.

Le richieste di contributo sono presentate dalle imprese singole o associate agli enti delegati.

Copia della richiesta è inviata alla commissione provinciale o circondariale per l'artigianato interessata che trasmette il proprio parere agli enti delegati entro il termine di un mese dalla data di ricezione; decorso tale termine l'ente delegato decide in proposito.

Art. 8.

Sono fatte salve le competenze della Regione in materia:

a) di approvazione degli statuti-tipo delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi-fidi di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 13, e delle forme associative artigiane di cui alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 44, nonché di vigilanza sulle stesse;

b) di approvazione e revisione delle convenzioni che regolano i rapporti con gli istituti di credito relativi alle leggi regionali di incentivazione; nonché di determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato di prestazioni di garanzia e di assegnazione dei fondi, anticipazioni e quote di concorso e di controllo sull'effettiva destinazione anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;

c) di approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e secondo le norme C.E.E.;

d) di regolamentazione dell'apposizione dei marchi di qualità specie per i prodotti artigianali destinati all'estero sentita la camera di commercio industria artigianato e agricoltura interessata;

e) di propaganda e promozione per l'incremento dello smercio dei prodotti artigianali.

Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) incentivazione e promozione dell'associazionismo artigiano da parte dei centri regionali delle forme associative;

b) incentivazione delle forme associative artigiane di II grado;

c) concessione dei contributi sui mutui assistiti dai consorzi regionali di garanzia-fidi.

Titolo II

ORGANI DI TUTELA, DI PROMOZIONE DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

Art. 9.

La commissione regionale, le commissioni provinciali e la commissione circondariale per l'artigianato sono organi di tutela, di promozione e di autogoverno dell'artigianato, nell'ambito dei princìpi stabiliti dalle vigenti leggi.

Fino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'artigianato le commissioni provinciali per l'artigianato e la commissione regionale per l'artigianato svolgono le loro funzioni secondo le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Rimane altresì immutata la composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato e della commissione regionale per l'artigianato, salva la sostituzione dei rappresentanti dei soppressi ENAPI e consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, con i membri designati dalla provincia per le commissioni provinciali per l'artigianato o dal circondario di Rimini, e per la commissione regionale per l'artigianato dal presidente della Regione, scelti fra esperti nei settori dell'istruzione professionale e della piccola impresa, sentite le organizzazioni artigiane.

Art. 10.

Le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia o del circondario.

Esse hanno il compito di:

a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti leggi;

b) certificare l'iscrizione delle imprese all'albo stesso;

c) provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

d) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;

e) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici;

f) collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell'artigianato, trasmettendo i relativi programmi alle province e al circondario di Rimini;

g) partecipare all'elaborazione dei programmi provinciali e circondariali di intervento nel settore artigiano e per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;

h) pubblicare annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;

i) concorrere, per il territorio di competenza, all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della commissione regionale dell'artigianato;

l) esprimere pareri sui provvedimenti riguardanti incentivi e contributi predisposti dagli enti delegati a favore dell'artigianato;

m) svolgere ogni altro compito loro attribuito dalle leggi regionali.

Art. 11.

La Regione provvede a dotare le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato di sede, attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.

Il presidente della Regione, sentita la competente commissione consiliare, stipula apposita convenzione con ciascuna camera di commercio, anche per regolare i collegamenti funzionali fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte e per assicurare in particolare, in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali, l'iscrizione d'ufficio delle imprese artigiane nel registro stesso, il miglior esercizio delle rispettive funzioni ed il rispetto degli obblighi di legge. Nella convenzione con la camera di commercio, industria e artigianato di Forlì si stabiliscono le modalità organizzative e procedurali per il funzionamento della commissione circondariale di Rimini di cui all'art. 2.

Le spese inerenti il funzionamento e l'attuazione dei compiti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato sono a carico del bilancio regionale.

I servizi di segreteria delle commissioni provinciali e circondariale sono svolti da personale a carico della Regione in misura tale da garantirne il regolare funzionamento.

A tal fine la Regione può avvalersi, tramite convenzioni stipulate con enti pubblici e prioritariamente con le camere di commercio, di personale dipendente dagli stessi con qualifiche di norma corrispondenti a quelle stabilite al successivo art. 19. Il periodo di validità delle convenzioni non può essere superiore alla durata in carica delle commissioni.

Il personale di cui ai commi precedenti opera alle dirette dipendenze funzionali del presidente della commissione provinciale o circondariale per l'artigianato.

Fino all'inizio dell'attività dei nuovi servizi di segreteria di cui ai commi precedenti, la giunta regionale è autorizzata a provvedere al funzionamento delle commissioni attraverso apposite convenzioni stipulate con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 12.

Presso la Regione ha sede la commissione regionale per l'artigianato, la quale:

a) collabora quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato;

b) definisce i criteri per il coordinamento dell'attività delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;

c) partecipa alla formazione delle scelte di politica economica e sociale della Regione;

d) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato;

e) promuove nell'ambito dei programmi regionali indagini, studi, rilevazioni, statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività interessanti l'artigianato in collaborazione con le commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;

f) promuove, sostiene, realizza, anche attraverso forme di gestione diretta, ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato;

g) partecipa all'elaborazione dei programmi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;

h) promuove l'allestimento nella Regione di fiere e mostre e partecipa, in concorso con gli organi regionali, all'elaborazione di programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato sui mercati interni ed esteri, anche attraverso iniziative di esposizione e promuove studi e ricerche di mercato direttamente o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni specializzate;

i) sostiene e promuove iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico e creditizio nel settore dell'artigianato;

l) designa i propri rappresentanti negli organismi di interesse dell'artigianato a livello regionale;

m) esprime pareri sui provvedimenti riguardanti incentivi e contributi concessi dalla Regione a favore dell'artigianato;

n) svolge ogni altro compito che le sia attribuito dalle leggi regionali.

Art. 13.

Le spese inerenti al funzionamento della commissione regionale per l'artigianato e all'attuazione dei compiti di cui all'art. 12 sono a carico del bilancio regionale.

I servizi di segreteria della commissione regionale per l'artigianato sono svolti da personale a carico della Regione in misura tale da garantire il regolare funzionamento della commissione stessa. E' fatta salva la facoltà di cui all'art. 11 quinto comma.

Il personale di cui al comma precedente opera alle dirette dipendenze funzionali del presidente della commissione regionale per l'artigianato.

Art. 14.

La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

Di essa fanno parte:

a) i presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;

b) quattro esperti in materia di artigianato su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

c) tre rappresentanti della Regione, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

La commissione regionale per l'artigianato è convocata almeno una volta ogni tre mesi.

I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno un presidente e un vice-presidente.

Art. 15.

La commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenza specifica ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti esterni a titolo consultivo.

Art. 16.

La commissione regionale per l'artigianato, anche al fine di consentire la predisposizione dei programmi regionali di spesa, presenta, entro il mese di luglio di ogni anno, al presidente della Regione il consuntivo dell'attività svolta ed un programma di attività per l'anno successivo. Tale programma, oltre le iniziative a carattere regionale, comprende anche quelle a carattere locale predisposte dalle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato.

Art. 17.

La commissione regionale, le commissioni provinciali e la commissione circondariale per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione disciplinano il proprio funzionamento con norme regolamentari interne.

Copia del regolamento è trasmesso alla Regione, alla provincia e circondario di Rimini competente per territorio.

Art. 18.

Ai sensi degli articoli 2, 11 e 13 della presente legge, presso le commissioni provinciali per l'artigianato, presso la costituenda commmissione circondariale per l'artigianato di Rimini e presso la commissione regionale per l'artigianato, sono istituiti appositi uffici di segreteria.

Sono compiti degli uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato:

curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi provinciali e circondariale, disposte dalle rispettive commissioni;

compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

curare il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;

predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle commissioni stesse.

Sono compiti dell'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato:

predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato;

compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione;

curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle attività della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle iniziative delle commissioni provinciali e circondariale.

Art. 19.

Gli uffici di segreteria delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato per lo svolgimento dei rispettivi compiti previsti dal precedente articolo sono dotati di un organico per non più di:

una unità con la qualifica funzionale di « istruttore giuridico amministrativo » (7.1) con funzione di responsabile dell'ufficio stesso;

due unità con qualifica funzionale di « consigliere giuridico-amministrativo » (6.1);

una unità con qualifica funzionale di « collaboratore amministrativo » (5.1);

una unità con qualifica funzionale di « collaboratore per elaborazione dati » (5.9);

due unità con qualifica funzionale di « stenodattilografo » (4.4).

L'ufficio di segreteria della commissione regionale per l'artigianato per lo svolgimento dei propri compiti è dotato di un organico per non più di:

una unità con qualifica funzionale di « esperto giuridico-amministrativo » (8.1) con funzione di responsabile dell'ufficio stesso;

una unità con qualifica funzionale di « istruttore giuridico-amministrativo » (7.1);

una unità con qualifica funzionale di « consigliere giuridico-amministrativo » (6.1);

una unità con qualifica funzionale di « collaboratore amministrativo » (5.1);

due unità con qualifica funzionale di « collaboratore per elaborazione dati » (5.9);

due unità con qualifica funzionale di « stenodattilografo » (4.4).

Entro il limite massimo di cui al precedente articolo la giunta regionale stabilisce per ciascuna commissione, sentita la stessa, il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria delle commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato sono effettuate dalla giunta regionale a norma dell'art. 36 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, sentito il parere del presidente della commissione di cui trattasi o su proposta del presidente stesso nel caso di personale di cui al quinto e settimo comma del precedente art. 11.

Le commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato dispongono, nel rispetto delle norme della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, la organizzazione del lavoro.

Il responsabile dell'ufficio di segreteria provvede all'assegnazione dei compiti ai singoli collaboratori con le modalità e le procedure previste dall'art. 34 della citata legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Art. 20.

Nella tabella n. 3 dell'allegato *C* alla legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 i posti relativi alle qualifiche funzionali sottoindicate sono aumentati rispettivamente:

4.4 dattilografo stenodattilografo 19 unità
5.1 collaboratore amministrativo 10 unità
5.9 collaboratore per elaborazione dati 9 unità
6.1 consigliere giuridico-amministrativo 19 unità
7.1 istruttore giuridico-amministrativo 9 unità
8.1 esperto giuridico-amministrativo 1 unità.

Nella tabella n. 4 dell'allegato *C* della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 34 il numero dei posti per i seguenti livelli retributivi e il numero complessivo dei posti del ruolo unico regionale è così aumentato:

IV	livello retributivo	posti in aumento . .	n.	19
V	livello retributivo	posti in aumento .	»	19
VI	livello retributivo	posti in aumento .	»	19
VII	livello retributivo	posti in aumento . .	»	9
VIII	livello retributivo	posti in aumento . .	»	1
Numero complessivo del ruolo unico regionale posti in aumento		. . . .	n.	67

Art. 21.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49, per le certificazioni di competenza delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo modalità che saranno indicate dalla giunta regionale.

Le somme riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale « Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane cat. IX - tit. III ».

Art. 22.

Per l'entità del gettone di presenza e dei rimborsi spesa per i membri delle commissioni regionale, provinciali e circondariale per l'artigianato valgono le norme regionali che disciplinano i compensi e i rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali a norma della legge regionale 15 dicembre 1977, numero 49.

Al presidente e al vice-presidente della commissione regionale per l'artigianato e ai presidenti e vice-presidenti delle commissioni provinciali e circondariale per l'artigianato spettano l'indennità di funzioni che saranno determinate ai sensi della normativa che disciplina i compensi e i rimborsi a favore dei componenti gli organi degli enti ed aziende regionali.

Art. 23.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate con la legge medesima e contestualmente provvede agli adempimenti di cui ai precedenti articoli 3, 11 e 13 e stabilisce altresì le procedure per la trasmissione degli atti agli enti delegati.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

La commissione tecnica regionale prevista all'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, cessa le sue funzioni dalla data d'inizio dell'esercizio delle deleghe.

Titolo III
NORME FINANZIARIE

Art. 24.

Gli oneri conseguenti l'esercizio delle deleghe previste dalla presente legge sono determinati annualmete dalla legge di bilancio. Ad essi sarà fatto fronte con le maggiori entrate derivanti dai proventi per la certificazione.

Art. 25.

Le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato sono imputabili al cap. 10050 « Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione — di consigli, commissioni e comitati — Spese obbligatorie » del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

Per il funzionamento delle attività di tutela e promozione di competenza delle commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato è istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, a partire dall'esercizio finanziario 1982, un apposito capitolo « Spese relative all'attuazione delle attività promozionali di competenza delle commissioni provinciali, circondariale e regionale per l'artigianato », dotato di uno stanziamento annuo di lire 100 milioni. La legge annuale di bilancio potrà stabilire integrazioni a detto stanziamento, tenuto conto delle esigenze operative del settore.

Agli oneri derivanti dalle attività promozionali di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi accantonati sul programma 03 - Sviluppo dell'artigianato, settore 03, sezione III - Attività produttive sotto la voce « Deleghe in materia di artigianato » del bilancio poliennale 1982-85, appositamente previsti per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 maggio 1982

TURCI

(2669)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821750)